

TI_GERICHTE 33.2000.89 vom 25. September 2000

TI Tribunale d'appello, 2000-09-25, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_33.2000.89

FR: TI_GERICHTE 33.2000.89 du 25 septembre 2000

IT: TI_GERICHTE 33.2000.89 del 25 settembre 2000

Regeste

Sentenza o decisione senza scheda

Erwägungen

E. 1

12'000 franchi per le persone sole,

E. 2

13'800 franchi per i coniugi e le persone con figli che hanno o danno diritto a una rendita.” Per l'art. 16a OPC AVS AI inoltre nei confronti di persone che abitano un immobile di loro proprietà per le spese accessorie è previsto soltanto un forfait (cpv. 1) che è pari a fr. 1'680 annui (cpv. 3). Nella concreta evenienza, la Cassa ha computato fr. 2'240.— (doc. _) corrispondente a fr. 2'800.— a titolo di canone locatizio (cfr. consid. 1.3.) e fr. 1'680.— come spese accessorie, suddiviso per due, ossia per le persone che abitano la casa di proprietà del ricorrente. Ora, poiché l'assicurato è proprietario dell'appartamento in cui vive va computato il valore locativo dell'immobile. Secondo l'art. 12 OPC, il valore locativo dell'abitazione occupata dal proprietario è valutato secondo i criteri validi in materia d'imposta cantonale diretta del cantone di domicilio e, se tali criteri non esistono, secondo quelli in materia di imposta federale diretta. Giusta l'art. 20 lett. b) LT e 21 lett. b) LIFD l'uso da parte del proprietario (o dell'usufruttuario) del suo immobile o di parte di esso è fiscalmente imponibile quale reddito della sostanza immobiliare; ad esso viene attribuito un valore locativo. La legge non indica tuttavia come debba essere valutato ai fini dell'imposizione il vantaggio economico derivante dall'uso personale della proprietà fondiaria. Di regola il valore locativo deve corrispondere alla pigione che il contribuente dovrebbe pagare per avere l'uso di un bene equivalente (RDAT 1993 II, 389). Il Tribunale federale ha precisato che il valore locativo deve corrispondere "al canone che si potrebbe esigere equamente da un locatario desideroso di assicurarsi il godimento di un oggetto del genere - tenendo conto in modo adeguato delle particolarità della costruzione e delle sue installazioni, in quanto esse rispondano ai bisogni normali di un utente di condizioni economiche e sociali analoghe a quelle del proprietario (ASA 15, 361; 438 consid. 1; DTF 69 I 24/25; Rusconi, L'imposition de la valeur locative, Losanna 1988, pag. 98). Secondo la circolare del 30 giugno 1999 (n. 15), la quale abroga la circolare n. 15/1997 del 16 maggio 1997: " il valore locativo corrisponde, di regola, ad una percentuale del valore di stima dei fabbricati. Il tasso (che converte la stima in valore locativo da tassare) è regolarmente adeguato dalla Divisione delle contribuzioni e varia a dipendenza dell'anno di costruzione dell'immobile. Esso è calcolato in funzione dell'obbiettivo di conseguire un valore locativo che si situi mediamente attorno al 70% del valore medio delle pigioni di mercato. Questo metodo di calcolo si applica per determinare il valore locativo delle abitazioni unifamiliari e plurifamiliari, come pure degli appartamenti in condominio (PPP) e delle case a schiera

(PPP orizzontali). Se l'applicazione di questo metodo porta a dei risultati in contrasto col principio secondo cui il valore locativo deve corrispondere al valore delle pigioni di mercato prudenzialmente ridotte (mediamente al 70%) è possibile ricorrere, senza ledere il principio della parità di trattamento, a valutazioni individualizzate (canoni locativi adeguatamente ridotti, stato di manutenzione dell'immobile, ecc.). Quando ai fini del valore locativo si fa riferimento al valore delle pigioni di mercato, è tuttavia applicato un valore prudenziale che si situa al 70% circa del valore effettivo della pigione". Per ragioni di praticità e di praticabilità del diritto, il valore verrà stabilito, di massima, nel 6.25% del valore di stima ufficiale del fabbricato ridotto del 30% nei comuni con revisione generale delle stime entrata in vigore dal 1. gennaio 1991. Nei comuni in cui la revisione generale delle stime è entrata in vigore prima del 1. gennaio 1991, si applicherà il valore succitato per i fabbricati nuovi la cui stima è entrata in vigore dal 1 gennaio 1991 e il contribuente ha presentato la domanda di ridurre il valore di stima. Le istruzioni 1999/2000 per la determinazione del valore locativo precisano inoltre che "

E. 2.2

per i fabbricati riattati la cui stima, dopo il riattamento, è entrata in vigore dal 01.01.91 in poi e il contribuente ha presentato, all'Ufficio stima, la richiesta per ottenere la riduzione del valore di stima

E. 2.2.1

nel caso in cui il nuovo valore locativo dopo il riattamento è già stato tassato nel periodo fiscale 1997/98 si applica: - la medesima percentuale di calcolo (5, 6.5 o 7.25%) applicata per la tassazione 1997/98 alla (parte) di stima ufficiale prima del riattamento (parte vecchia del fabbricato) e - il 6.25% all'aumento della stima ufficiale ridotto del 30%. Attenzione: se il calcolo è eseguito in modo corretto ne deve in ogni caso risultare un valore locativo ridotto rispetto a quello tassato nel periodo fiscale 1997/98. ...

E. 2.3

per tutti gli altri fabbricati (sono compresi nuovi o riattati la cui stima è entrata in vigore dal 01.01.91 in poi che non sono stato oggetto di una richiesta di riduzione della stima all'Ufficio stima) si applicano le usuali disposizioni cioè: - il 7.25 per gli immobili la cui stima è entrata in vigore il 01.01.85 o precedentemente; - il 6.5% per gli immobili la cui stima è entrata in vigore fra il 01.01.86 e il 01.01.89; - il 5% per gli immobili la cui stima è entrata in vigore il 01.01.90 o successivamente." Tale modo di procedere non è, in linea di principio, contrario al principio dell'uguaglianza di trattamento (CDT n. 24 del 13 febbraio 1996 in re R.C.). Infine, va ancora rilevato che, di regola, se più persone abitano - in comune - in un appartamento o in una casa unifamiliare la pigione e le spese accessorie sono suddivise in parti uguali tra i singoli residenti e così computate ai fini del calcolo della PC annua (cfr. Direttiva UFAS sulle prestazioni complementari all'AVS/AI (DPC), marg. 3026, cfr. pure DTF 105 V 271). Nel caso di specie, risiedendo l'assicurato in un immobile di sua proprietà (part. _____ e _____ RFD di _____) in compagnia di _____ (cfr. richiesta PC del 13 aprile 2000 agli atti dell'amministrazione), correttamente la Cassa ha dedotto l'importo di fr. 2'240.— a titolo di pigione, equivalente alla metà del valore locativo ricavato dall'ultima notifica di tassazione (fr. 2'800.--, cfr. atti dell'amministrazione) sommato all'importo forfettario pari a fr. 1'680.— a titolo di spese accessorie ai sensi dell'art. 16a OPC. 2.7. Con il ricorso l'assicurato censura pure il calcolo del reddito della proprietà fondiaria (cfr. doc. __, Pos. 28) ai fini della PC. A norma

dell'art. 3c cpv. 1 lett. b LPC, il reddito della sostanza immobiliare comprende pigioni e canoni d'affitto, usufrutto, diritti d'abitazione nonché il valore locativo della propria abitazione (cfr. Direttive UFAS sulle prestazioni complementari, cifra 2092; Carigiet/Koch, *Ergänzungsleistungen zur AHV/IV*, Supplement, Zurigo 2000, pag. 99 e contestualmente al calcolo del valore locativo cfr. consid. 2.6.). In aggiunta al consid. 2.6., va ancora rilevato che secondo la LPC per gli assicurati dei quali la sostanza e il reddito da considerare ai sensi della legge federale possono essere stabiliti servendosi di una tassazione fiscale, gli organi esecutivi cantonali sono autorizzati a ritenere, come periodo di calcolo, quello su cui si basa l'ultima tassazione fiscale, se nel frattempo non è subentrata nessuna modifica della situazione economica dell'assicurato (art. 23 cpv. 2 OPC). In simili condizioni, a parere della scrivente Corte, la Cassa ha correttamente computato l'importo di fr. 4'000.— quale reddito lordo degli immobili di _____ i, equivalente al valore locativo della propria abitazione (fr. 2'800.--, cfr. consid. 2.6) sommato al reddito lordo della proprietà fondiaria (fr. 1'200.--, cfr. notifica di tassazione 1999/2000 agli atti dell'amministrazione) e meglio come si evince dai dati fiscali cresciuti in giudicato. 2.8. Infine, per quanto attiene alla proprietà fondiaria che serve all'assicurato da abitazione primaria, si rileva che, pendente causa, l'amministrazione ha ridotto da fr. 103'320.-- a fr. 72'324.— il valore di stima dei mappali no. _____ e _____ RFD in ossequio agli art. 47 e 48 Legge sulla stima ufficiale della sostanza immobiliare del 13 novembre 1996 (cfr. doc. _). Questa riduzione è senz'altro corretta. Alla luce della modifica succitata, poiché il valore complessivo della sostanza immobiliare di proprietà di _____ al netto dei debiti ipotecari correttamente computati dall'amministrazione (cfr. doc. _ agli atti della Cassa di compensazione) è pari a fr. 58'290.--, il totale dei redditi determinanti assomma a fr. 24'650.--. Ora, ritenuto che il fabbisogno dell'assicurato ammonta a fr. 26'074.— (doc. _), si giustifica l'assegnazione di una prestazione complementare limitatamente al riconoscimento del premio dell'assicurazione malattie obbligatoria con effetto dal 1° aprile 2000, come peraltro correttamente ammesso dall'amministrazione in sede di risposta (doc. _). Al proposito deve essere ancora segnalato che l'art. 26 OPC concernente l'ammontare minimo della prestazione complementare annua, prevede che: " I beneficiari di prestazioni complementari annue ricevono un versamento globale (prestazione complementare e ammontare della differenza rispetto alla riduzione di premio) di un ammontare almeno uguale a quello della riduzione del premio alla quale hanno diritto." Inoltre l'art. 26a OPC prevede che: " L'ammontare massimo della prestazione complementare annua (art. 3a cpv. 2 e 3 LPC) può essere aumentato dell'ammontare forfettario annuo per l'assicurazione obbligatoria malattie secondo l'articolo 3b cpv. 3 lett. d LPC." Queste due disposizioni, entrate in vigore il 1° gennaio 1998 a seguito della terza revisione della LPC, disciplinano la coordinazione con le norme relative alla riduzione dei premi mediante sussidi dell'ente pubblico introdotte dalla LAMal (cfr. E. Carigiet, *Ergänzungsleistungen zur AHV/IV*, in SBWR, pag. 34 segg.). Tale modifica aveva, infatti, provocato l'esclusione del premio assicurativo contro le malattie dal calcolo del fabbisogno individuale ai fini della determinazione delle PC (cfr. Messaggio aggiuntivo del CdS del 19 febbraio 1997 concernente la Legge cantonale di applicazione della Legge federale sull'assicurazione malattia, pag. 5). In Ticino era, in ogni caso, già stato regolamentato in tal senso per far fronte ai cambiamenti introdotti dalla LAMal. L'art. 3 della Legge cantonale di applicazione della LPC del 16 dicembre 1997, la quale riprende quanto già considerato nella legislazione precedente (cfr. Messaggio del CdS del 9 aprile 1997 relativo all'introduzione di una nuova legge di applicazione della LPC, pag. 10) e l'art. 41 della Legge cantonale di applicazione della LAMal del 26 giugno 1997, sanciscono

quanto segue: " Il premio lordo dell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie degli assicurati beneficiari di prestazioni complementare AVS/AI è corrisposto direttamente dal cantone agli assicuratori." Va, comunque, osservato che il premio lordo della LAMal viene finanziato in parte attraverso la LPC, tramite il trasferimento di un importo pari al premio medio cantonale, e in parte attraverso i sussidi LAMal. In simili circostanze, il ricorso dell'assicurato va parzialmente accolto e la decisione della Cassa annullata e riformata nel senso che a _____ deve essere erogata una PC limitatamente al riconoscimento del premio dell'assicurazione malattie obbligatoria con effetto a decorrere dal 1° aprile 2000 e meglio come rettamente ammesso dall'amministrazione cantonale in sede risponsuale.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.